CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

SPORTELLO UNICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Zona Artigianale. Procedura ex artt.7 e 8 L.n.241/90. Avvio procedimento per risoluzione atto di convenzione n.15226/2001 e revoca assegnazione relitto di suolo contiguo ai lotti D/3 - D/4 - D/5 - L/1. Ditta "Intrex di Freda Carlo & C. snc"

Responsabile del procedimento sig.ra MT Cascarano

Iscritta al n.53 del Registro delle Determinazioni n.gen.872

Assunta in data 18 aprile 2006

Pubblicata all'Albo Pretorio di Molfetta il 19 aprile 2006

Il Responsabile SUAP

PREMESSO:

- la ditta "Intrex di Freda Carlo & C. snc" realizzò sul lotto D/3 della Zona Artigianale un capannone industriale adibito a falegnameria, da diversi anni in esercizio;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.682 del 22 settembre 1999, in accoglimento dell'istanza di ampliamento aziendale prodotta dalla citata ditta, fu disposta l'assegnazione dei lotti D/4, D/5 ed L/1, a confine con il lotto D/3;
- in esecuzione della citata delibera, fu stipulato l'atto di convenzione n.15226 di rep. in data 26 giugno 2001, a rogito Notar Roberto Berardi da Ruvo di Puglia per la cessione e regolamentazione del diritto di proprietà sull'area costituente i lotti sopra individuati;
- e, ancora, con determinazione dirigenziale Settore Territorio n.321 in data 19.12.2001, è stata disposta, in favore della ditta in parola, l'assegnazione del relitto di suolo di mq.1.100 circa, contiguo ai lotti D/3, D/4, D/5 ed L/1:
- l'art.11 della citata convenzione così recita: "La presente convenzione si intende sottoposta alle seguenti condizioni risolutive e precisamente:
- 1) alla condizione risolutiva che la ditta, come sopra rappresentata, non provveda al ritiro del permesso di costruire relativo all'opificio descritto in premessa entro gg.60 dalla stipula della presente convenzione;
- 2) alla condizione risolutiva che i lavori per la realizzazione dell'opificio non siano iniziati entro sei mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire;
- 3) alla condizione risolutiva che l'ultimazione dei lavori non sia realizzata entro due anni dal rilascio del permesso di costruire in conformità del progetto di cui sopra;
- 4) alla condizione risolutiva che non venga osservato quanto prescritto dai precedenti articoli 10) e 11).

Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai punti 2) e 3) del presente articolo, sarà effettuato a cura dell'Ufficio Tecnico del Comune un sopralluogo al fine di verificare l'avvenuto inizio dei lavori (punto 2) o l'avvenuta ultimazione dei lavori (punto 3).

Nell'ipotesi in cui anche una delle condizioni previste ai punti 1, 2, 3, e 4 risulti avverata, la presente convenzione si intenderà risolta di diritto con efficacia ex tunc";

TUTTO CIO' PREMESSO

ACCERTATO, dagli atti in possesso di questo Comune, che nei confronti della ditta "Intrex di Freda Carlo & C. snc" ricorrono i presupposti per l'applicazione delle condizioni risolutive ex art.11 della convenzione stipulata;

PRESO ATTO che, in ordine alla mancata esecuzione dei lavori, la ditta in parola non ha reso alcuna comunicazione al Comune circa gli eventuali motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento costruttivo progettato, per cui è ormai palese il disinteresse a proseguire l'investimento nella zona artigianale;

RICONOSCIUTO, inoltre, che la mancata esecuzione dei lavori programmati entro i termini assegnati, peraltro, più volte tacitamente prorogati, legata al disinteresse dimostrato dalla ditta, fa cadere i presuppostI che diedero origine alla concessione delle aree artigianali di cui trattasi, in favore della stessa ditta;

RITENUTO, ai sensi degli artt.7 e 8 della L. n.241/90, dover formalmente notificare alla ditta "Intrex di Freda Carlo & C. snc" l'avvio della procedura finalizzata alla revoca dell'assegnazione, preavvisandola sin d'ora che, alla scadenza di gg.30 dalla data di notifica della presente, sarà adottato il provvedimento di revoca dell'assegnazione, che contemplerà la restituzione del suolo al patrimonio indisponibile del Comune;

VISTO il decreto Lq.vo n.267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del T.U.EE.LL. approvato con decreto lg.vo n.267 del 18.08.2000;

determina

- 1) Notificare, per le ragioni in narrativa, alla ditta "Intrex di Freda Carlo & C. snc", ai sensi degli artt.7 e 8 della L. n.241/90, l'avvio della procedura amministrativa da intraprendersi, da parte del Comune, nei suoi confronti, finalizzata a revocare l'assegnazione dei lotti D/4, D/5 ed L/1 con annesso relitto di suolo, compresi nella Zona Artigianale, a suo tempo disposta con deliberazione di Giunta Comunale n.682 del 22 settembre 1999 e con determinazione dirigenziale Settore Territorio n.321 in data 19.12.2001.
- 2) Stabilire di formalizzare il provvedimento di revoca dell'assegnazione alla scadenza di gg.30 dalla data di notifica del presente provvedimento alla parte.
- 3) Designare responsabile del procedimento la sig.ra M.T. Cascarano.